

**UFFICIO MODIFICHE DI STATUTO – REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO  
IL RETTORE**

- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 – Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 – Riforma degli ordinamenti didattici universitari;
- Visto lo Statuto di Autonomia dell’Università della Calabria, emanato con Decreto Rettorale n.450 del 28 febbraio 1997 – pubblicato sulla G.U. n.70 del 25 marzo 1997 e successive modificazioni;
- Visto il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 – Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei;
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 130 del 10 dicembre 2001;
- Visto il D.R. n. 1514 del 18 maggio 2004 con il quale è stato istituito il Corso di laurea specialistica in Informatica (Classe 23/S);
- Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 – Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
- Visto il decreto rettorale n. 1982 del 21 giugno 2005 con il quale è stato modificato il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 130 sopra indicato;
- Visto il verbale del 20 aprile 2006 con il quale il Consiglio della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali ha approvato il Regolamento didattico del Corso di laurea specialistica in Informatica (Classe 23/S) proposto dal Consiglio di Corso di laurea;
- Visto il verbale del 18 settembre 2006 con il quale il Senato Accademico ha approvato le modifiche al predetto Regolamento;

**D E C R E T A**

E’ emanato il Regolamento didattico del Corso di laurea specialistica in Informatica (Classe 23/S) di seguito riportato:

**Art. 1 - Valore ed efficacia del regolamento didattico del Corso di Laurea in Informatica**

Il presente regolamento, deliberato dal Consiglio della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali in conformità al Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università della Calabria e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, definisce le norme e specifica gli aspetti organizzativi relativi al Corso di Laurea in Informatica.

**Art. 2 - Obiettivi generali**

Per conseguire la laurea in Informatica lo studente deve avere acquisito 180 crediti comprensivi di quelli relativi alla conoscenza della lingua inglese.

La durata normale del corso di laurea è di tre anni, riducibili nel caso di riconoscimento di crediti ottenuti prima dell'ammissione.

Il Corso di Laurea in Informatica ha l'obiettivo di formare laureati che:

- possiedano conoscenze e competenze nei vari settori delle scienze e tecnologie dell'informazione e della comunicazione mirate al loro utilizzo nella progettazione, sviluppo e gestione di sistemi informatici;
- abbiano capacità di affrontare e analizzare problemi e di sviluppare sistemi informatici per la loro soluzione;
- conoscano le metodologie di indagine e siano in grado di applicarle in situazioni concrete con appropriata conoscenza degli strumenti matematici di supporto alle competenze informatiche;
- siano in grado di utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali;
- siano capaci di lavorare in gruppo, di operare con definiti gradi di autonomia e di inserirsi prontamente negli ambienti di lavoro.

Il Corso di Laurea in Informatica prevede la possibilità di attività esterne, come tirocini formativi presso aziende, strutture della pubblica amministrazione e laboratori, oltre a soggiorni di studio presso altre università italiane e estere, anche nel quadro di accordi internazionali.

I laureati in Informatica svolgeranno attività professionali negli ambiti della progettazione, organizzazione e gestione di sistemi informatici, sia in imprese produttrici nelle aree dei sistemi informatici e delle reti, sia nelle imprese, nelle amministrazioni e nei laboratori che utilizzano sistemi informatici complessi.

Ai fini indicati, il curriculum del Corso di Laurea in Informatica:

- comprende attività finalizzate ad acquisire: strumenti di matematica discreta e del continuo; conoscenza dei principi, delle strutture e dell'utilizzo dei sistemi di elaborazione; tecniche e metodi di progettazione e realizzazione di sistemi informatici, sia di base che applicativi; conoscenza di settori di applicazione; sono previsti inoltre elementi di cultura aziendale;
- prevede, fra le attività formative nei diversi settori disciplinari, lezioni ed esercitazioni di laboratorio, attività progettuali autonome ed attività individuali in laboratorio, per almeno 35 crediti.

### **Art. 3 - Attività formative**

Per attività formativa si intende ogni attività organizzata o prevista o riconosciuta dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio e di formazione individuale e di autoapprendimento (anche svolte all'esterno dell'Università).

### **Art. 4 - Crediti formativi**

Per credito formativo universitario si intende la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dall'ordinamento didattico del corso di laurea.

Al credito, di norma, corrispondono 25 ore di lavoro dello studente. Nella determinazione dell'impegno orario complessivo degli studenti, il tempo destinato allo studio personale ed alle altre attività formative di tipo individuale è pari a circa il doppio di quello destinato alle lezioni frontali ed è circa eguale a quello dedicato alle esercitazioni pratiche ed alle attività di laboratorio; di conseguenza, un credito corrisponde a circa 8 ore di lezioni frontali ovvero a circa 12 ore di esercitazioni in aula o laboratorio.

I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.

Il Consiglio di Corso di Laurea in Informatica, può riconoscere come crediti formativi universitari le conoscenze e le abilità culturali e professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e

realizzazione l'Università abbia concorso. Solo le attività formative di tipo universitario con una votazione espressa in trentesimi, ancorché erogate in convenzione, salvo quanto diversamente previsto dal Regolamento di Ateneo, possono essere riconosciute come equipollenti a lezioni o seminari delle attività di base, caratterizzanti, affini o integrative.

In particolare, i crediti ottenuti in corsi disciplinari di corsi di laurea dell'Università della Calabria o di altre Università sono immediatamente riconosciuti con la relativa votazione purché certificati. I crediti ottenuti presso altri enti debbono essere certificati con l'indicazione delle ore di attività svolta e, possibilmente, con un'indicazione sul profitto. Il Consiglio di Corso di Laurea determina caso per caso il numero di crediti corrispondenti a ciascuna di queste attività e assegna, ove possibile, una votazione sulla base delle risultanze e della coerenza dell'attività svolta con il corso di laurea. Le stesse norme si applicano al caso dei trasferimenti al Corso di Laurea in Informatica da altri corsi di studio.

L'articolazione dei crediti prevista per il Corso di Laurea in Informatica è riportata annualmente nel Manifesto degli Studi del corso di laurea.

Il riconoscimento dei crediti formativi, in tutti i casi sopra menzionati, è sempre subordinato alla coerenza delle attività svolte con il quadro generale delle attività formative, che viene insindacabilmente giudicata dal Consiglio di Corso di Laurea in Informatica.

#### **Art. 5 - Ammissione al Corso di Laurea in Informatica e verifica dell'adeguata preparazione iniziale.**

Fatte salve eventuali diverse disposizioni di legge, possono essere ammessi al Corso di Laurea in Informatica:

- a) i diplomati degli istituti di istruzione secondaria superiore di durata quadriennale o quinquennale;
- b) quanti siano in possesso di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dalla Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, su proposta del Consiglio di Corso di Laurea in Informatica e ratificato dal Senato Accademico, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia e le convenzioni internazionali.

E' altresì necessario il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. In particolare, è necessario che gli studenti conoscano i fondamenti dell'algebra, della geometria elementare e della trigonometria, che saranno utilizzati come strumenti nella preparazione dell'informatico. La verifica della preparazione iniziale è obbligatoria ai fini dell'iscrizione, e consiste in un test d'ingresso coordinato dalla Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali. I contenuti, la data e le modalità di svolgimento del test sono definiti dal bando di ammissione.

Per gli studenti che dal test risultino dover adempiere ad obblighi formativi aggiuntivi si tiene, nel periodo precedente l'inizio del primo periodo didattico, un corso propedeutico. Il corso si conclude con una prova di autovalutazione che estingue i debiti formativi.

Allo scopo di orientare la scelta degli studenti da iscrivere al primo anno e di ovviare all'eventuale carenza di preparazione iniziale, il Consiglio di Corso di Laurea può organizzare annualmente l'istituzione di attività formative specifiche. Attività propedeutiche e attività formative integrative, previste dall'ordinamento didattico, possono essere svolte da docenti del corso di laurea, sulla base di un ampliamento dell'impegno didattico e tutoriale nelle forme previste dal Regolamento per l'incentivazione dei docenti.

#### **Art. 6 - Manifesto degli studi e curricula**

Al fine dell'approvazione da parte del Consiglio di Facoltà del manifesto degli studi, il Consiglio di Corso di Laurea propone in particolare:

- le alternative offerte e consigliate, per l'eventuale presentazione da parte dello studente di un piano di studio individuale;
- le modalità di svolgimento di tutte le attività didattiche;
- la data di inizio e di fine delle singole attività didattiche (lezioni frontali, esercitazioni di laboratorio, ecc.) nel quadro del calendario accademico;

- i criteri di ripartizione degli studenti tra gli eventuali corsi plurimi.

L'offerta didattica è articolata in insegnamenti di diversa durata, con attribuzione di diverso peso nell'assegnazione dei crediti formativi universitari corrispondenti.

### **Art. 7 - Modalità di accertamento della conoscenza della lingua inglese.**

Al fine del conseguimento della Laurea in Informatica è obbligatoria la conoscenza della lingua inglese. Tale conoscenza viene accertata tramite test scritti (anche con supporto di strumenti informatici) e/o orali.

### **Art. 8 - Articolazione ed organizzazione dei corsi di insegnamento**

Sulla base di giustificate esigenze didattiche ed organizzative un corso di insegnamento può essere articolato in moduli, ciascuno corrispondente ad argomenti che siano chiaramente individuabili all'interno di quelli complessivi del corso. L'eventuale articolazione di una disciplina in moduli comporta la possibilità di una valutazione unitaria per ogni modulo.

Ciascun modulo è affidato ad un unico titolare che ne avrà la responsabilità didattica. Sui moduli corrispondenti ad un unico corso di insegnamento o dichiarati affini è possibile procedere ad una verifica del profitto unica, con la partecipazione dei titolari dei moduli, se diversi. In alternativa la valutazione dell'insegnamento corrisponderà alla media pesata sui crediti delle votazioni riportate sui singoli moduli. In questo caso i crediti attribuiti allo studente sono la somma di quelli di ciascun modulo.

Il Consiglio di Corso di Laurea può proporre al Consiglio di Facoltà di deliberare lo sdoppiamento dei corsi di uno o più insegnamenti, sulla base non solo del numero degli iscritti, ma anche della disponibilità di risorse e strutture didattiche e delle particolari caratteristiche che si intende attribuire al corso di laurea, utilizzando le possibilità offerte dai principi dell'autonomia attribuita agli Atenei. Il Consiglio di Facoltà fissa le modalità di suddivisione degli studenti e verifica annualmente la permanenza dei presupposti che hanno portato allo sdoppiamento. I Professori responsabili di insegnamenti sdoppiati per un medesimo corso di studi sono tenuti a concordare e coordinare i rispettivi programmi di insegnamento e le modalità di verifica del profitto.

Il Consiglio di Corso di Laurea può deliberare che uno o più insegnamenti di qualsiasi tipologia e durata siano mutuati da altri corsi di studio anche appartenenti a classi diverse, acquisito il parere favorevole del Consiglio di corso cui l'insegnamento fa capo e fermo restando il requisito della presenza di identici obiettivi formativi dell'insegnamento. La mutazione, proposta dal Consiglio di Corso di laurea, è deliberata dal Consiglio della/e Facoltà competente/i.

I corsi che prevedono tre o quattro ore di lezione settimanali dovranno essere impartiti in non meno di due giorni alla settimana. I corsi che prevedono cinque o sei ore di lezione settimanali dovranno essere impartiti in non meno di tre giorni alla settimana. I corsi che prevedono più di sei ore di lezione settimanali dovranno essere impartiti in non meno di quattro giorni alla settimana.

I corsi che prevedono, in aggiunta alle lezioni, consistenti attività didattiche di natura diversa da queste, quali ad esempio laboratori didattici, seminari, lezioni interdisciplinari, dibattiti, interventi di esperti e docenti esterni, ed altre, possono regolare l'orario ed il calendario delle attività didattiche e formative secondo le modalità proposte dal titolare del corso ed approvate dal Consiglio di Corso di Laurea.

In presenza di particolari esigenze didattiche è possibile prevedere che un corso si estenda su più di un periodo didattico; in questo caso esso si articolerà in moduli ciascuno dei quali non si estenderà al di là di un periodo.

### **Art. 9 - Piani di studio**

Il piano di studio ufficiale è annualmente deliberato dal Consiglio di Corso di Laurea ed è riportato nel manifesto degli studi.

Lo studente, al fine di conseguire il titolo di studio, può seguire il piano, o uno dei piani, di studio predisposti dal Consiglio di Corso di laurea o presentare un piano di studio individuale.

Entro il 31 ottobre del primo anno di corso, gli studenti possono presentare al Presidente del Consiglio di Corso di Laurea un piano di studio in cui saranno indicati: i titoli degli insegnamenti a scelta dello studente, le opzioni tra le altre attività formative, ove previste, ed eventuali insegnamenti aggiuntivi che lo studente intende sostenere nel corso del primo anno.

Eventuali proposte di modifica al piano di studio potranno essere presentate con le stesse modalità, entro il 5 settembre degli anni successivi al primo. Le modifiche possono interessare le attività formative dell'anno di corso cui lo studente è iscritto, quelle previste per gli anni successivi e quelle inserite negli anni precedenti, (i cui crediti non siano stati ancora acquisiti) che riguardano insegnamenti la cui frequenza sia compatibile dal punto di vista della propedeuticità.

Sulle proposte di modifica dei piani di studio, il Consiglio di Corso di Laurea deve deliberare entro il 15 novembre per gli studenti iscritti al primo anno ed entro il 15 Settembre per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo.

Il numero di crediti da acquisire nell'arco di un anno è non inferiore a 30 e non superiore ad 80 inclusi i crediti relativi agli anni precedenti e non ancora acquisiti ed esclusi i crediti relativi a tesi/stage.

Agli studenti che non presentino il piano di studio secondo quanto previsto da questo regolamento o il cui piano di studio non sia stato approvato, il Consiglio di Corso di Laurea può assegnare un piano di studio in modo istituzionale.

I piani di studio individuali approvati dal Consiglio di Corso di Laurea devono essere trasmessi entro il 30 novembre all'Area Didattica.

#### **Art. 10 - Propedeuticità**

Alcuni insegnamenti sono propedeutici ad altri, ovvero, aver superato l'esame ad essi relativo è requisito necessario per sostenere altri esami. Ogni anno il Manifesto degli Studi presenta lo schema delle propedeuticità tra gli esami del Corso di Laurea in Informatica.

#### **Art. 11 - Modalità dei passaggi al Corso di Laurea in Informatica e trasferimenti da altri Atenei**

Possono essere ammessi al Corso di Laurea in Informatica gli studenti precedentemente iscritti ad un corso di laurea dell'Università della Calabria, ovvero ad un corso di laurea di altra Università.

Alla domanda intesa ad ottenere il nulla osta al trasferimento da altro Ateneo o il passaggio al Corso di Laurea in Informatica dell'Università della Calabria deve essere allegata certificazione o autocertificazione attestante l'anno di immatricolazione, la denominazione di ciascuna attività formativa per la quale lo studente abbia superato la relativa prova, la data del superamento e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali richiedano il trasferimento da altra Università sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.

Tali domande devono pervenire tra il 1° giugno ed il 31 agosto all'Area Didattica e alla Segreteria del Corso di laurea. Entro tale data l'Area Didattica rende noto il numero dei posti resisi liberi per rinunce o abbandoni. Le domande saranno ordinate in graduatoria secondo il numero di crediti pertinenti al Corso di laurea in Informatica e le votazioni per essi riportate.

La delibera del Consiglio di Corso di Laurea in Informatica si avrà entro il 20 settembre. Il foglio di congedo deve pervenire di norma entro il primo ottobre. Le iscrizioni devono essere regolarizzate entro il 15 ottobre.

Il Consiglio di Corso di Laurea in Informatica delibera l'eventuale accoglimento della domanda, determina l'anno di corso al quale lo studente viene iscritto, individua gli esami e le attività formative riconoscibili ai fini della prosecuzione degli studi stabilendo le relative votazioni.

Il riconoscimento di alcune attività formative può dar luogo anche all'acquisizione di crediti con la dicitura di "superato" a cui non viene attribuita una votazione; tali crediti non verranno considerati ai fini del computo della media per l'attribuzione del voto finale (vedi Art. 17). Compete altresì al Consiglio di Corso di Laurea in Informatica la valutazione dell'adeguata preparazione iniziale di cui all'Art. 5 del presente Regolamento e la verifica della condizione dello studente rispetto a quanto specificato all'Art. 20 del presente Regolamento.

### **Art. 12 - Iscrizione di studenti già in possesso di un titolo di studio universitario**

Coloro che siano già in possesso di un titolo di studio universitario possono chiedere l'iscrizione ad un anno successivo al primo del Corso di Laurea in Informatica ed il riconoscimento di tutta o di parte dell'attività formativa completata per l'acquisizione del titolo di studio posseduto.

Alla domanda intesa ad ottenere l'iscrizione ad anni successivi al primo di quanti siano in possesso di un titolo universitario deve essere allegata certificazione o autocertificazione attestante il titolo universitario posseduto, l'anno di immatricolazione e di conseguimento del titolo, la denominazione di ciascuna attività formativa per la quale lo studente abbia superato la relativa prova, la data del superamento e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali abbiano conseguito il titolo presso altra Università sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.

La domanda di cui al comma precedente deve pervenire tra l' 1 Giugno ed il 31 luglio all'Area Didattica e alla Segreteria del Corso di Laurea in Informatica. In particolare, in caso di accoglimento della domanda, il Consiglio di Corso di Laurea stabilirà anche l'anno di iscrizione dello studente. Compete altresì al Consiglio di Corso di Laurea in Informatica la valutazione dell'adeguata preparazione iniziale di cui all'Art. 5 del presente Regolamento e la verifica della condizione dello studente rispetto a quanto specificato all'Art. 20 del presente Regolamento.

La deliberazione da parte del Consiglio di Corso di Laurea si avrà entro la data di inizio del primo periodo didattico del Corso di Laurea in Informatica dell'anno accademico immediatamente successivo.

### **Art. 13 - Verifiche del profitto**

La verifica del profitto è obbligatoria per tutte le attività formative.

La verifica del profitto per le attività formative diverse dai corsi di insegnamento può non prevedere una votazione, ma soltanto una valutazione di superamento (che determina l'acquisizione da parte dello studente dei relativi crediti).

In ciascuna sessione lo studente in regola con l'iscrizione e le tasse relative può sostenere, senza alcuna limitazione numerica, tutte le prove di accertamento del profitto delle attività formative di cui possiede l'attestazione di frequenza e che si riferiscano comunque a corsi conclusi.

Per i corsi di insegnamento la prova di accertamento del profitto può essere in forma scritta, in forma orale, e in forma scritta e orale oppure utilizzando modalità di accertamento del profitto a risposta multipla, anche informatizzate, come forma di accertamento, nonché come forma di ammissione alle restanti parti della prova di accertamento del profitto. L'accertamento del profitto relativo alle attività di laboratorio, per i corsi che prevedono tali attività, può avvenire anche mediante prova pratica o attraverso l'esame di progetti autonomamente realizzati dallo studente. Possono essere considerati in sede di esami gli elementi acquisiti nel corso di esercitazioni e seminari svolti durante i corsi di insegnamento, anche se valutati dal solo responsabile degli stessi, purché sia incaricato dal professore titolare del corso.

Le modalità dell'accertamento del profitto per ciascuna attività formativa sono stabilite dal Presidente di commissione; l'accertamento del profitto è individuale.

Qualora sia prevista una votazione, l'accertamento del profitto si conclude con un giudizio di approvazione espresso in trentesimi, con eventuale lode, o di riprovazione: entrambi i giudizi devono essere formalizzati dalla Commissione esaminatrice in apposito verbale che può essere redatto anche con modalità informatizzate.

Le prove di accertamento del profitto sostenute con esito negativo non comportano l'attribuzione di un voto, salvo che tale voto confluisca in un voto complessivo di insegnamento, che dovrà essere in ogni caso positivo.

Qualora sia prevista una votazione, l'esame è superato se la votazione ottenuta è non inferiore a diciotto trentesimi. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di trenta trentesimi, è subordinata alla valutazione unanime della commissione.

Le prove di accertamento del profitto sono pubbliche e pubblica è la comunicazione delle votazioni riportate dagli studenti.

Per sostenere le prove di accertamento del profitto lo studente deve essere iscritto e in regola con il versamento delle tasse e dei contributi richiesti e con le disposizioni relative all'accertamento dell'obbligo di frequenza.

Per i corsi di insegnamento sono previste ogni anno almeno una sessione per le attività di verifica del profitto al termine del periodo didattico in cui l'insegnamento è tenuto ed altre due sessioni comprese tra la conclusione di quella relativa all'ultimo periodo dell'anno accademico e l'inizio del primo periodo dell'anno accademico successivo.

I calendari delle prove per la valutazione del profitto per le singole attività formative sono resi pubblici dalla Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali o dal Corso di Laurea in Informatica, anche per via telematica, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle sessioni.

#### **Art. 14 - Commissioni per l'accertamento del profitto.**

Le Commissioni per l'accertamento del profitto relative ai corsi di insegnamento sono nominate dal Presidente del Consiglio di Corso di Laurea e sono, di norma, composte da 3 membri.

Le Commissioni sono nominate all'inizio dell'anno accademico e il Presidente del Consiglio di Corso di laurea, su comunicazione dei professori titolari, trasmettono all'Area Didattica eventuali variazioni dopo almeno due periodi didattici.

La Commissione è presieduta dal professore titolare del corso. Nel caso di attività formative suddivise in più moduli di cui sono titolari professori diversi e per i quali si abbia una valutazione unitaria per l'intera attività formativa, la Commissione è presieduta da uno dei professori individuato dal Presidente del Consiglio di Corso di laurea.

Nel caso di corsi di insegnamento o di moduli di uno stesso Corso di laurea o di più Corsi di laurea di una stessa Facoltà sdoppiati o aventi la medesima denominazione ed offerti nello stesso periodo, ove sia nominata un'unica Commissione, di essa devono far parte tutti i professori titolari dei Corsi stessi. Il Presidente della commissione d'esame viene designato dal Presidente del Consiglio di Corso di laurea o dal Preside della Facoltà.

La nomina della Commissione per l'accertamento del profitto al termine di corsi di insegnamento attivati congiuntamente da due o più Corsi di laurea di una stessa Facoltà spetta al Preside della Facoltà.

Possono far parte della Commissione professori di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati e assistenti del ruolo ad esaurimento di materie afferenti al settore disciplinare o a settore affine, anche se di altra Facoltà dell'Ateneo. Possono altresì fare parte delle Commissioni cultori della materia.

La Commissione opera, comunque, validamente con la presenza effettiva del Presidente e di almeno un secondo componente.

Ove necessario, il Presidente della Commissione può richiedere al Presidente del Consiglio di Corso di Laurea la nomina di un congruo numero di membri al fine di ripartire il lavoro di accertamento del profitto in più sottocommissioni.

Ogni sottocommissione opera validamente se formata da almeno due componenti, di cui almeno un professore di ruolo o a contratto, professore incaricato stabilizzato, ricercatore confermato o assistente del ruolo ad esaurimento, afferente al settore scientifico-disciplinare cui il corso è attribuito, o a settore scientifico-disciplinare affine.

Il Presidente fornisce alle sottocommissioni direttive di uniformità e vigila sull'osservanza delle stesse, mantenendo la responsabilità di tutti gli esami svolti.

Nel caso di documentata indisponibilità del Presidente della Commissione, il Presidente del Consiglio del Corso di Laurea provvede alla nomina di un sostituto.

Nella determinazione del risultato dell'accertamento del profitto dello studente da parte della Commissione la responsabilità della valutazione finale è collegiale.

Le modalità di accertamento del profitto e di determinazione del voto finale, qualora essa avvenga sulla base anche dell'esito di eventuali prove intermedie sostenute e/o dei risultati relativi ad eventuali attività di seminario, esercitazioni e lavori di gruppo svolti durante il corso, sono comunicate agli studenti nella prima settimana del corso.

I Presidenti delle Commissioni di esami sono responsabili della tenuta dei registri di esame (ove i verbali non siano custoditi in alternativa forma elettronica), dal momento in cui questi sono ritirati presso i competenti uffici amministrativi sino a quando essi sono riconsegnati agli stessi.

### **Art. 15 - Orientamento e tutorato.**

Nell'ambito del Corso di Laurea in Informatica è istituito un servizio di tutorato per gli studenti. Obiettivo del tutorato è orientare ed assistere gli studenti nel corso degli studi, renderli attivamente partecipi del processo formativo, aiutarli a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi e assisterli nelle loro scelte formative.

Responsabile delle attività di tutorato è il Presidente del Consiglio di Corso di Laurea che può affidare tale compito ad un suo delegato permanente scelto tra i professori di ruolo ed i ricercatori membri del Consiglio di Corso di Laurea.

Entro il primo mese dall'immatricolazione o iscrizione ad anni successivi al primo, a ciascuno degli studenti è attribuito un tutor tra i professori di ruolo ed i ricercatori afferenti al Corso di Laurea in Informatica. L'attribuzione sarà realizzata dal Presidente del Consiglio di Corso di Laurea garantendo una distribuzione uniforme degli studenti tra i professori di ruolo ed i ricercatori.

Gli studenti immatricolati nel corso del primo anno degli studi hanno l'obbligo di incontrare almeno due volte il loro tutor.

Gli studenti incontrano il loro tutor, di norma, nell'orario che questi destina al ricevimento degli studenti.

### **Art. 16 - Ulteriori iniziative didattiche**

Il Consiglio di Corso di Laurea in Informatica può proporre alla Facoltà di organizzare iniziative didattiche di perfezionamento; corsi di preparazione agli Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione ed a concorsi pubblici; corsi per la formazione permanente; corsi per l'aggiornamento degli insegnanti di Scuola Superiore. Tali iniziative possono essere promosse attraverso convenzioni con Enti pubblici o privati che intendano commissionarle.

### **Art. 17 - Prova finale per il conseguimento del titolo**

La prova finale consiste nella discussione di un elaborato che descriva il lavoro di tesi o le attività svolte durante lo stage.

Per sostenere la prova finale prevista per il conseguimento del titolo di studio lo studente deve aver acquisito tutti i crediti previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea in Informatica e dal suo piano di studi tranne quelli relativi alla prova finale stessa, ed essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari.

Lo studente, per poter partecipare alle sessioni delle prove finali previste dal calendario accademico, deve presentare presso l'Area Didattica domanda di ammissione alla prova finale entro i termini stabiliti dal Consiglio di Corso di laurea in Informatica.

L'elaborato è redatto sotto la supervisione di un relatore al quale possono essere affiancati uno o più correlatori. Almeno uno dei relatori deve essere afferente al Consiglio di Corso di Laurea in Informatica. Durante il terzo anno e comunque non prima di avere acquisito centoventi crediti lo studente concorda con il relatore l'argomento dell'elaborato. Lo studente comunica il nominativo del relatore e l'argomento

dell'elaborato al Consiglio di Corso di Laurea almeno due mesi prima della seduta di laurea. Tale comunicazione viene effettuata su apposito modulo predisposto dal Consiglio di Corso di Laurea.

Sono previste, in ogni anno accademico, tre sedute di laurea per il conseguimento del titolo di studio. Il Corso di studio o la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali possono prevedere una sessione straordinaria entro l'anno solare dell'ultimo anno di iscrizione. Le date delle sedute di laurea sono fissate dal Presidente del Consiglio di Corso di Laurea.

Le prove finali per il conferimento di titoli universitari sono pubbliche.

I calendari delle prove per la valutazione finale sono resi pubblici dal Corso di laurea, anche per via telematica, almeno un mese prima dell'inizio delle sessioni.

La responsabilità della pubblicizzazione dei calendari delle prove per la valutazione finale nei tempi e secondo le modalità previste dal presente Regolamento è del Preside di Facoltà.

Ai fini del conseguimento del titolo è necessario acquisire il punteggio minimo di sessantasei centodecimi. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di centodieci centodecimi, è subordinata all'accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione.

La Commissione assegna preliminarmente un voto base, espresso in 110-esimi, calcolato come media pesata sui crediti delle votazioni riportate negli insegnamenti superati dallo studente. Gli insegnamenti che non hanno una votazione, ma solo la dicitura di "superato" (vedi Art. 4 e Art. 11), non concorrono al calcolo della media. Eventuali lodi riportate nelle votazioni degli insegnamenti vengono valutate pari ad 1.5 punti nel calcolo della media, ovvero, una votazione pari a "30 e lode" in un esame di N crediti nel calcolo della media pesata viene valutata pari a  $31.5 * N$ .

Per determinare il voto di laurea, la commissione aggiunge al voto base:

- il voto della prova finale, il cui valore massimo è pari ad otto punti; adeguata importanza, ai fini della determinazione del voto finale, deve essere data all'esposizione e alla discussione orale dell'elaborato
- un bonus di tre punti se il candidato è giunto alla prova finale entro il 31 dicembre immediatamente successivo alla fine dell'ultimo anno di iscrizione previsto dal curriculum.

Le Commissioni per la valutazione della prova finale sono nominate dal Preside della Facoltà, su proposta del Consiglio di Corso di Laurea e sono composte da un minimo di cinque membri, di cui almeno due professori di ruolo dell'Ateneo, responsabili di insegnamento nella Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali. Possono far parte della Commissione docenti di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati ed assistenti del ruolo ad esaurimento, anche se di altra Facoltà dell'Ateneo.

La commissione può essere integrata da esperti degli argomenti discussi nella prova finale, che partecipano alla discussione senza diritto di voto. Nel caso in cui la prova finale è relativa ad attività di stage, può far parte della commissione, senza diritto di voto, un rappresentante della struttura (azienda, ente pubblico, ecc.) presso la quale è stato svolto lo stage.

Di norma, Presidente di Commissione è il Presidente del Consiglio di corso di laurea, se ne fa parte, o il professore di 1<sup>a</sup> fascia con la maggiore anzianità di ruolo. A lui spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dagli organi preposti al corso di laurea. Il Presidente designa tra i componenti della Commissione il segretario incaricato della verbalizzazione.

Il verbale è redatto contestualmente alla prova, eventualmente con modalità informatizzate, e immediatamente sottoscritto dal candidato e da tutti i componenti della Commissione.

I Presidenti delle commissioni sono tenuti a trasmettere all'ufficio competente i verbali delle prove effettuate al termine delle prove stesse.

## **Art. 18 - Mobilità degli studenti e riconoscimento delle attività formative svolte all'estero. Studenti in uscita dall'Ateneo e studenti in entrata nell'Ateneo**

Gli studenti dell'Università della Calabria possono svolgere parte dei propri studi presso Università estere. A tal fine possono essere stipulati accordi fra Università.

Lo studente interessato al riconoscimento di attività formative che intende svolgere all'estero è tenuto a presentare in tempo utile una domanda al Consiglio di Corso di Laurea allegando la documentazione disponibile relativa alle attività formative che intende seguire all'estero (compresi il numero di crediti ed una descrizione del contenuto di ciascuna attività formativa, il numero di ore di lezione ed esercitazioni e le modalità di accertamento del profitto) e di cui intende richiedere il riconoscimento. Il Consiglio di Corso di Laurea delibera entro 45 giorni dal ricevimento della domanda su quali siano le frequenze, le attività formative, se del caso, i relativi settori scientifico-disciplinari ed i crediti riconoscibili come equivalenti e riconducibili ad attività formative previste nel piano di studio dello studente. Qualora le attività formative da svolgere presso Università estere non siano previste nel piano di studio dello studente, il Consiglio di Corso di Laurea deve inviare all'Area Didattica apposita delibera indicante la variazione del piano di studio che deve essere recepita con decorrenza dalla data della stessa delibera, ovvero per l'anno accademico in corso e non per quello successivo.

Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della documentazione e della certificazione esibita dallo studente, il Consiglio di Corso di Laurea delibera il riconoscimento delle frequenze, delle attività formative, dei relativi settori scientifico-disciplinari, dei crediti e dell'esito dell'eventuale accertamento del profitto, in modo che siano direttamente riferibili ad attività formative previste nel piano di studio dello studente.

Lo studente può presentare al Consiglio di Corso di Laurea istanza di riconoscimento in itinere delle attività formative svolte presso Università estere diverse da quelle autorizzate, motivando adeguatamente la ragione della difformità.

Su tali istanze il Consiglio di Corso di Laurea esprime parere con urgenza. La delibera del Consiglio di Corso di Laurea ai fini del riconoscimento non è necessaria (a) nel caso in cui, nell'ambito di programmi di scambio, siano state approvate dalla Facoltà tabelle di equivalenza tra attività formative tenute presso le Università coinvolte, o (b) ove il riconoscimento sia richiesto nell'ambito di un programma che ha adottato il sistema di trasferimento dei crediti ECTS.

Copia delle delibere dei Consigli di Corso di Laurea per il riconoscimento delle attività formative degli studenti in mobilità (Erasmus) deve essere trasmessa all'Ufficio Socrates dell'Ateneo.

L'Università della Calabria favorisce gli scambi di studenti con Università estere secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e offrendo supporto organizzativo e logistico agli scambi.

Gli studenti in mobilità, in entrata nell'Ateneo, devono essere considerati, a tutti gli effetti, studenti di questo Ateneo attraverso la formalizzazione della loro iscrizione all'Area Didattica – Settore segreteria studenti, con rilascio di eventuale matricola provvisoria e libretto di studi.

I dati relativi agli esami sostenuti, riportati sugli statini e sul registro, nonché i dati dei verbali degli esami, devono essere inclusi nella base dati dell'Area Didattica. Tali procedure devono essere contemplate anche in caso di nuove disposizioni per la registrazione automatizzata degli esami sostenuti da parte degli studenti.

I professori di ruolo che esaminano uno studente Erasmus devono compilare in duplice copia lo statino d'esame. Una copia deve essere trasmessa all'Area Didattica – Settore Segreteria studenti - secondo l'iter seguito per tutti gli studenti dell'Ateneo, l'altra deve essere trasmessa al coordinatore ECTS della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali che a sua volta trascrive i risultati dei singoli esami su un apposito modulo denominato "Transcript of Records", che invia in duplice copia all'Ufficio Socrates insieme agli statini. I "Transcript of Records" sono debitamente firmati dai coordinatori ECTS di Facoltà e dal coordinatore istituzionale Socrates dell'Ateneo. L'Ufficio Socrates provvede ad inviare i "Transcript of Records" alle Università partner.

**Art. 19 - Modalità organizzative delle attività formative per gli studenti impegnati non a tempo pieno.**

E' facoltà degli studenti chiedere, all'atto dell'immatricolazione, l'iscrizione non a tempo pieno al Corso di Laurea Specialistica in Informatica che prevede un percorso formativo di quattro anni articolato su un impegno medio annuo dello studente corrispondente all'acquisizione di norma di 30 crediti.

L'articolazione dei crediti prevista per gli studenti non a tempo pieno è assegnata all'atto dell'immatricolazione per via istituzionale, secondo quanto riportato annualmente nel Manifesto degli Studi. Tuttavia è discrezione dello studente specificare una diversa distribuzione annuale degli insegnamenti, nel rispetto del numero annuale dei crediti e delle eventuali propedeuticità tra i corsi. I termini di scadenza per le variazioni dei piani di studio sono identici a quelli indicati per gli studenti a tempo pieno nell'Articolo 14 del presente regolamento.

Ogni singolo percorso formativo proposto dallo studente, e diverso da quello istituzionale, deve essere comunque approvato dal Consiglio di Corso di Laurea Specialistica in Informatica in seguito alla domanda presentata dallo studente con i tempi e le modalità indicati nell'Articolo 14 del presente regolamento.

L'opzione formulata per la scelta dell'iscrizione non a tempo pieno non modifica in alcun modo la durata del corso legale (due anni, secondo il regolamento vigente) e la durata concordata del corso, che riguarda l'organizzazione didattica del corso stesso. Inoltre, la scelta da parte dello studente di iscriversi non a tempo pieno non influisce in alcun modo né nel calcolo delle graduatorie di ammissione al corso di laurea, né nel computo del numero di domande di immatricolazione ricevute, ai fini della determinazione del numero di studenti immatricolabili al corso di laurea. La richiesta di iscrizione non a tempo pieno può essere effettuata una sola volta.

Gli studenti iscritti non a tempo pieno pagano tasse e contributi in misura pari al 50% di quella ordinaria da loro dovuta e possono usufruire degli eventuali esoneri economici in misura pari al 50% rispetto a quella loro dovuta. Per essi la quantificazione ridotta di tasse, contributi ed esoneri è valida soltanto per il periodo concordato nel proprio percorso formativo. Qualora lo studente vada fuori corso, rispetto alla durata concordata, deve versare tasse e contributi nella misura ordinaria da lui dovuta.

Sarà possibile, accertata la disponibilità di risorse logistiche e finanziarie, offrire specifiche attività formative per gli studenti impegnati non a tempo pieno. Tali attività formative potranno essere svolte anche in orario serale. Il Consiglio di Corso di Laurea Specialistica potrà decidere di consentire l'accesso a tali attività formative anche agli studenti impegnati a tempo pieno.

Lo studente impegnato a tempo pieno negli studi può chiedere di passare al percorso formativo riservato agli studenti impegnati non a tempo pieno, indicando l'anno cui chiede di essere iscritto. Analogamente, lo studente impegnato non a tempo pieno può chiedere di passare al percorso formativo riservato agli studenti impegnati a tempo pieno, indicando l'anno cui chiede di essere iscritto. In entrambi i casi:

a) lo studente deve inoltrare la richiesta al Presidente del Consiglio di Corso di Laurea Specialistica tra il 1° giugno e il 31 agosto, specificando il tipo di percorso scelto ed allegando opportuna certificazione riguardante la sua carriera universitaria;

b) il passaggio da un percorso all'altro, qualora approvato dal Consiglio di Corso di Laurea Specialistica, ha luogo all'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo;

c) il Consiglio di Corso di Laurea Specialistica valuta ciascuna richiesta ricevuta in base al piano di studi ed ai crediti acquisiti dallo studente e delibera, entro il 15 settembre, l'accoglimento o meno della domanda e l'anno di corso di iscrizione corrispondente al percorso scelto.

Al fine di determinare l'anno di iscrizione, il Consiglio di Corso di Laurea Specialistica considererà le seguenti linee guida (subordinate comunque al numero di crediti acquisiti dallo studente):

- un anno a tempo pieno è in genere considerato pari a due anni non a tempo pieno;
- due anni non a tempo pieno sono in genere considerati pari ad un anno a tempo pieno.

Lo studente può effettuare un solo passaggio da un percorso all'altro nel corso della sua carriera.

#### **Art. 20 - Crediti minimi da acquisire, studenti "regolarmente in corso", "non regolarmente in corso" e "fuori corso", rinuncia agli studi e decadenza**

Il manifesto degli studi prevede annualmente il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in ogni anno di studio del percorso formativo per poter iscriversi all'anno successivo. Gli studenti che non acquisiscono il numero minimo di crediti previsti dal manifesto perdono il diritto a proseguire gli studi nel Corso di Laurea in Informatica. Quelli che li acquisiscono vengono iscritti come studenti "regolarmente in corso" o "non regolarmente in corso" secondo quanto di seguito specificato.

- Per essere iscritto "regolarmente in corso" al 2° anno, lo studente deve aver acquisito, entro la data di inizio del 2° anno, almeno 40 crediti se iscritto a tempo pieno, e almeno 20 crediti, se iscritto non a tempo pieno;
- per essere iscritto "regolarmente in corso" al 3° anno lo studente deve aver acquisito, entro la data di inizio del 3° anno, almeno 80 crediti se iscritto a tempo pieno, e 40 crediti se iscritto non a tempo pieno.

Inoltre, per i soli studenti iscritti non a tempo pieno:

- per essere iscritto "regolarmente in corso" al 4° anno lo studente deve aver acquisito, entro la data di inizio del 4° anno, almeno 60 crediti;
- per essere iscritto "regolarmente in corso" al 5° anno lo studente deve aver acquisito, entro la data di inizio del 5° anno, almeno 80 crediti;
- per essere iscritto "regolarmente in corso" al 6° anno lo studente deve aver acquisito, entro la data di inizio del 6° anno, almeno 100 crediti.

Lo studente impegnato a tempo pieno che non soddisfi le condizioni precedenti può:

- iscriversi come studente impegnato non a tempo pieno nel caso in cui abbia acquisito i crediti richiesti per l'ammissione in qualità di studente regolarmente in corso;
- iscriversi in qualità di studente non regolarmente in corso;

Lo studente impegnato non a tempo pieno che non soddisfi le condizioni precedenti deve iscriversi come non regolarmente in corso.

Lo studente "non regolarmente in corso" resterà in tale condizione fino a quando non soddisfi i requisiti per essere considerato "regolarmente in corso" o non venga a trovarsi nella condizione di "fuori corso".

Viene considerato "fuori corso" lo studente che, pur avendo seguito il corso di studio per l'intera sua durata, non abbia acquisito, entro il 31 dicembre immediatamente successivo alla fine dell'ultimo anno di iscrizione, tutti i crediti richiesti per il conseguimento del titolo. Per gli studenti a tempo pieno la durata normale degli studi è pari a tre anni; per gli studenti impegnati non a tempo pieno la durata normale è pari a sei anni; per gli studenti che nel corso della propria carriera abbiano effettuato un cambio di percorso da non a tempo pieno a tempo pieno (o viceversa) la durata normale è pari a sei anni, considerando ciascun anno di iscrizione a tempo pieno equivalente a due anni di iscrizione non a tempo pieno.

Gli studenti "non regolarmente in corso" e gli studenti "fuori corso" possono essere oggetto di specifiche attività di tutorato, individuali e di gruppo, volte ad aiutarli nel superamento delle difficoltà incontrate. Tali attività possono essere organizzate annualmente dal Consiglio di Corso di Laurea e svolte da docenti del

corso di laurea sulla base di un ampliamento dell'impegno didattico e tutoriale nelle forme previste dal Regolamento della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali per l'Incentivazione dei Docenti.

Lo studente che abbia rinunciato agli studi o che sia incorso nella decadenza di cui all'art. 149 del R.D. 31.8.1933, n. 1592, può chiedere il riconoscimento della precedente carriera. Il Consiglio di corso di laurea valuta se riconoscere parzialmente o totalmente la precedente carriera, anche in termini di crediti formativi.

Alla domanda deve essere allegata certificazione o autocertificazione attestante l'anno di immatricolazione, la denominazione di ciascuna attività formativa per la quale lo studente ha superato la relativa prova, la data del superamento e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali abbiano frequentato presso altra Università sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.

La domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della precedente carriera deve pervenire tra l'1 giugno ed il 31 luglio all'Area Didattica e alla Segreteria del Corso di Laurea. La delibera del Consiglio di Corso di Laurea si avrà entro la data di inizio del primo periodo didattico del corso di laurea cui lo studente chiede di iscriversi nell'anno accademico immediatamente successivo.

#### **Art. 21 - Disposizioni sugli obblighi di frequenza.**

La frequenza ai corsi e a tutte le attività di laboratorio, o comunque esercitative, è di norma obbligatoria, anche per gli studenti iscritti non a tempo pieno, ed è accertata dal docente. Il mancato ottenimento delle presenze ritenute indispensabili comporta l'automatico obbligo alla ripetizione delle stesse secondo modalità stabilite dal Consiglio di Corso di Laurea.

Gli studenti lavoratori che certificano o autocertificano questa condizione all'inizio dell'anno accademico possono concordare modalità alternative di frequenza secondo le indicazioni date annualmente dal Consiglio di corso di Laurea.

#### **Art. 22 - Verifica e aggiornamento**

Con una periodicità non superiore a tre anni il Consiglio di Corso di Laurea realizza una revisione del regolamento didattico del corso di laurea, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o ad altra attività formativa.

In occasione di tale revisione, il Consiglio di Corso di Laurea verifica anche la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi dei crediti acquisiti dagli studenti. I crediti i cui contenuti conoscitivi siano dichiarati obsoleti verranno considerati come non acquisiti nelle carriere degli studenti che abbiano superato a suo tempo le relative prove di accertamento. Le attestazioni di frequenza relative ad attività formative i cui contenuti conoscitivi siano dichiarati obsoleti verranno considerate come non acquisite.

Qualora il Consiglio di Corso di Laurea riconosca l'obsolescenza di una sola parte dei contenuti formativi di una specifica attività, lo stesso Consiglio di Corso di Laurea provvederà a stabilire le prove integrative che dovranno essere sostenute dallo studente, definendo gli argomenti delle stesse e le modalità di verifica. Una volta superate le verifiche previste, il competente Consiglio di Corso di Laurea convalida i crediti acquisiti con apposita delibera.

Qualora la relativa attività didattica preveda una votazione, la stessa potrà essere variata rispetto a quella precedentemente ottenuta, su proposta della Commissione che ha proceduto alla verifica.

**ET**

**IL RETTORE**  
**(Prof. Giovanni LATORRE)**

**28.9.2006**